Schema di decreto legislativo recante attuazione della normativa UE sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	318	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.	
Norma di delega:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	10	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	10 ottobre 2025	10 ottobre 2025
annuncio:	14 ottobre 2025	10 ottobre 2025
assegnazione:	10 ottobre 2025	10 ottobre 2025
termine per l'espressione del parere:	19 novembre 2025	19 novembre 2025
Commissione competente :	Senato - 8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4ª Politiche dell'Unione europea, Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	V Bilancio, XIV Unione Europea

Premessa

In data 10 ottobre 2025 è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttiva (UE) 2018/2001 e la direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Si segnala che il provvedimento è, allo stato, privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 281/1997.

Lo schema di decreto dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024): la direttiva da recepire è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea dell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti specifici criteri di delega.

Si evidenzia che la direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell'assetto del mercato elettrico prevedeva come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri il 17 gennaio 2025, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, punti 2 e 5, sulla libertà di scelta del fornitore (nuovo art. 4 nella direttiva 2024/944/UE) e sul diritto alla condivisione dell'energia (nuovo art. 15-*bis* nella direttiva 2024/944/UE), per i quali il termine è fissato al 17 luglio 2026. Il 26 marzo 2025 la Commissione europea ha inviato all'Italia una **lettera di messa in mora** aprendo così la procedura d'**infrazione** n. 148 del 2025 ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

La direttiva oggetto di recepimento rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia in conseguenza della crisi energetica (determinatasi a partire dal 2022), il cui obiettivo è quello di fornire agli Stati membri strumenti per fare fronte al presentarsi di situazioni emergenziali. L'analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al presente provvedimento, precisa che il decreto legislativo consentirebbe l'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel campo del mercato interno dell'energia elettrica. Sia l'ATN che la relazione illustrativa affermano che le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo vigente riguardano:

- la disciplina degli accordi di connessione flessibile;
- il diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso;
- la gestione del rischio del fornitore;
- la protezione dalle interruzioni della fornitura;

- la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile;
- l'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione;
- l'aggiornamento dei compiti dell'ARERA.

L'ATN afferma altresì che il provvedimento si porrebbe in coerenza con le politiche del Governo volte a rafforzare la tutela e i diritti dei consumatori energetici, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, nonché a promuovere la decarbonizzazione dei consumi di energia, in linea con gli obiettivi del PNIEC.

Il mercato dell'energia elettrica

La direttiva cui il presente schema di decreto dà attuazione fa parte della recente riforma del mercato elettrico dell'Unione europea, nota come *Electricity Market Design Reform*, adottata nel luglio 2024, che rappresenta il quinto pacchetto energia dell'UE ed ha come **obiettivi**:

- migliorare la stabilità e prevedibilità dei costi energetici;
- garantire prezzi accessibili per tutti i consumatori (civili e industrie) e una protezione dalla loro volatilità;
- incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Per una ricognizione sull'**evoluzione della normativa europea sul mercato interno dell'energia elettrica**, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera sulla riforma del mercato elettrico dell'UE.

La normativa precedente, sviluppatasi attraverso quattro pacchetti legislativi dal 1996, ha progressivamente liberalizzato e integrato i mercati nazionali. I principali strumenti della riforma includono:

- l'obbligo di offrire **contratti a prezzo fisso e contratti bidirezionali per differenza (*CFD*)** per i nuovi impianti;
- la promozione dei ***Power Purchase Agreements* (*PPA*)**;
- l'introduzione di misure per la **tutela dei consumatori**, come il diritto alla **condivisione dell'energia** e la previsione di un fornitore di ultima istanza.

I tre atti principali di cui si compone la riforma sono:

- il regolamento (UE) 2024/1747, che modifica le norme sul mercato all'ingrosso e sull' all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2024/1106, che rivede il regolamento REMIT sulla trasparenza dei mercati energetici;
- la direttiva (UE) 2024/1711, che aggiorna le regole sul mercato al dettaglio.

Come detto, la riforma si inserisce le contesto della crisi energetica post-pandemica (determinatasi a partire dal 2022), segnata dal conflitto tra Russia ed Ucraina e dal conseguente aumento verticale dei prezzi dell'energia, che ha reso evidente, per l'UE nel suo complesso, e per gli Stati membri, la necessità di garantire il proprio approvvigionamento energetico la propria sicurezza energetica. Per un approfondimento in materia delle politiche per la **sicurezza energetica** adottate a livello europeo e nazionale, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Di seguito sono sinteticamente riassunti gli elementi chiave introdotti dai primi due atti.

Il **regolamento (UE) 2024/1747** (cd. *Electricity Market Design Regulation*), ha modificato le norme relative al mercato all'ingrosso (regolamento (UE) 2019/943) e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) (regolamento (UE) 2019/942).

Alcune misure riguardano l'**integrazione delle rinnovabili e mercati a breve termine:**

- **mercati infra-giornalieri (cd. mercati *intraday*):** per favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili variabili, l'orario di chiusura dei mercati infragiornalieri interzonali deve essere ridotto a 30 minuti prima del tempo reale entro il 1° gennaio 2026;
- **partecipazione su piccola scala:** i gestori dei mercati elettrici designati (*Nominated Electricity Market Operators* – NEMO, ossia, per l'Italia il GME) devono mettere a disposizione prodotti di dimensioni ridotte (offerte minime di 100 kW o inferiori) nei mercati del giorno prima e infragiornalieri, per permettere la partecipazione effettiva delle fonti rinnovabili su piccola scala, anche tramite aggregazione;
- **flessibilità e *peak shaving*:** viene introdotto il concetto di *peak shaving* (livellamento dei picchi di consumo). In caso di crisi dei prezzi dell'energia elettrica dichiarata a livello regionale o unionale, gli Stati membri possono richiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO, per l'Italia Terna) di acquisire **prodotti livellatori delle punte di carico** per ridurre la domanda durante le ore di punta.

Altre misure riguardano gli **strumenti contrattuali a lungo termine e il sostegno agli investimenti.** Il regolamento promuove l'uso di **contratti a lungo termine** per garantire maggiore stabilità e certezza agli investimenti in rinnovabili:

- ***Power Purchase Agreements* (*PPA*):** gli Stati membri devono promuovere il ricorso agli accordi bilaterali di compravendita di energia elettrica (*PPA*) tra produttori e acquirenti di energia elettrica, su base volontaria e basati sulle condizioni dei prezzi di mercato senza interventi normativi nella fissazione

dei prezzi; devono anche garantire che i clienti che ricorrono ai *PPA* possano contare su regimi di garanzia statali o strumenti di aggregazione della domanda per ridurre i rischi finanziari di inadempimento dell'acquirente. È vietato qualsiasi sostegno ai *PPA* generati da combustibili fossili;
- ***Contracts for Difference* (CfD) a due vie:** i regimi di sostegno diretto dei prezzi per gli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia da fonte eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare, conclusi dal 17 luglio 2027 (o 17 luglio 2029 per alcuni progetti *offshore*), devono assumere la forma di contratti bidirezionali per differenza o regimi equivalenti. Questi contratti garantiscono un **prezzo di esercizio (*strike price*) minimo** per il produttore e impongono la restituzione della differenza se il prezzo di mercato è superiore. Gli eventuali introiti per lo Stato derivanti dai CFD devono essere distribuiti ai clienti finali, in particolare quelli vulnerabili o in povertà energetica. Gli Stati membri possono escludere l'uso dei CFD per le tecnologie emergenti, gli impianti rinnovabili di piccola taglia e i progetti dimostrativi.

Infine, per quanto riguarda **flessibilità e meccanismi di capacità**:
• gli Stati membri devono definire un obiettivo indicativo per la **flessibilità non fossile**, includendo la gestione della domanda (*demand side response*) e lo stoccaggio di energia;
• se gli investimenti nella flessibilità non fossile sono insufficienti, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno sotto forma di pagamenti per la capacità resa disponibile, tramite procedure competitive.
Per un'analisi più approfondita dei contenuti del regolamento, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera sulla riforma del mercato elettrico dell'UE.

Il **regolamento (UE) 2024/1106** modifica e integra il regolamento (UE) n. 1227/2011, noto come **REMIT** concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, che istituisce un quadro per il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione europea e mira a vietare gli abusi, come l'*insider trading* e la manipolazione del mercato. Per una disamina del regolamento REMIT si rimanda alla seguente sintesi.
Brevemente, il regolamento (UE) 2024/1106:
- aggiorna il REMIT per allinearlo alle regole dei mercati finanziari previste dal regolamento (UE) 596/2014, in particolare sulle definizioni di manipolazione di mercato e di informazione privilegiata;
- amplia l'ambito di applicazione della normativa includendo lo stoccaggio dell'energia e il GNL, e dispone che le norme sugli abusi si estendano anche agli strumenti finanziari collegati, come i derivati energetici negoziati sui mercati all'ingrosso;
- dispone che gli operatori di **Paesi terzi** nominino un **rappresentante** in uno Stato membro in cui operano nel mercato dell'energia all'ingrosso;
- prevede che l'**ACER** abbia maggiori poteri nelle indagini con dimensione transfrontaliera (potrà effettuare ispezioni in loco, richiedere informazioni e raccogliere dichiarazioni e, in caso di ostruzioni o mancata collaborazione, potrà imporre penali); che approvi e revochi le autorizzazioni delle piattaforme per le informazioni privilegiate (cd. IIP) e dei meccanismi di comunicazione (cd. RRM); che realizzi una piattaforma unica per la divulgazione delle informazioni privilegiate insieme a un centro dati dell'UE;
- prevede che la Commissione specifichi ulteriormente, tramite atti delegati, la nozione di informazione privilegiata e che valuti l'applicazione del regolamento entro il 1° giugno 2027, e poi ogni cinque anni;
- prevede la possibilità per gli operatori di rivolgersi all'ACER per chiarire se determinate informazioni rientrino nella categoria di informazione privilegiata.

La direttiva (UE) 2024/1711

La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, promulgata il 13 giugno 2024, costituisce un intervento normativo essenziale volto al miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea, introducendo modifiche e integrazioni specifiche alle direttive (UE) 2018/2001 (cd. RED II) e (UE) 2019/944.
La direttiva affronta in maniera organica due problematiche fondamentali che incidono sulla stabilità e sull'efficienza del mercato:
- le criticità relative alla **connessione alla rete**;
- la necessità di garantire una maggiore **tutela dei consumatori** dalle eccessive fluttuazioni dei prezzi.

Interventi sulla connessione alla rete e la flessibilità

Relativamente alla problematica dei ritardi nella connessione di nuovi impianti di generazione e di domanda, spesso riconducibili all'indisponibilità di capacità di rete, la direttiva interviene modificando l'articolo 31 della direttiva (UE) 2019/944.
Si impone ai gestori dei sistemi elettrici, sia di trasmissione sia di distribuzione, di **pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni sulla capacità disponibile** per le nuove connessioni nelle rispettive aree operative. È prevista la possibilità di esentare da tale obbligo le imprese che riforniscono

meno di 100.000 clienti o che operano in piccoli sistemi isolati, sebbene siano comunque incoraggiate a fornire tali dati.

Sul piano procedurale, la richiesta di connessione deve essere presentabile in formato esclusivamente **digitale**, e i gestori sono tenuti a informare lo stato di avanzamento della richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. Devono inoltre essere pubblicati i criteri utilizzati per la determinazione delle capacità disponibili e le aspettative sui pertinenti sviluppi futuri della rete.

Nelle aree in cui la capacità di rete è limitata o assente, la direttiva introduce la possibilità per gli utenti richiedenti la connessione di concludere un **accordo di connessione non continua, o flessibile**. Tale accordo, disciplinato dal nuovo articolo 6-*bis* della direttiva 2019/944/UE, consente di limitare i tempi in cui una centrale di generazione può immettere energia elettrica. L'Autorità di regolazione, o un'Autorità delegata, deve predisporre un quadro normativo che permetta l'istituzione di tali connessioni flessibili, garantendo che esse non ostacolino i necessari rafforzamenti della rete e che gli accordi flessibili divengano continui non appena le reti siano adeguate. Le connessioni flessibili sono concepite come soluzione permanente unicamente laddove il rafforzamento della rete non sia l'opzione più efficiente. Il quadro regolatorio dovrà definire gli oneri di rete applicabili sia alla capacità continua che a quella flessibile di immissione e prelievo.

Tutela dei consumatori e assetto contrattuale

In merito al secondo pilastro, la direttiva si prefigge di **migliorare i diritti dei consumatori**, in particolare dissociando le bollette dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e clienti.

La direttiva garantisce ai consumatori l'accesso a una vasta gamma di offerte, così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze. Per tale motivo, in aggiunta al diritto a un contratto a prezzo dinamico, viene introdotto il **diritto a un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso**. Questo contratto assicura condizioni invariate per l'intera durata, **ma può includere**, per un prezzo fisso, **un elemento di flessibilità** (ad esempio vi possono essere variazioni di prezzo **tra ore di punta e ore non di punta**). Le sole variazioni in bolletta possono derivare da elementi non determinati dal fornitore, come imposte e prelievi.

Gli Stati membri devono assicurare che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso di **almeno un anno**, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che serva più di 200.000 clienti. I fornitori che offrono esclusivamente contratti a prezzo dinamico possono essere esentati da tale obbligo, purché ciò non pregiudichi la concorrenza e sia mantenuta una sufficiente scelta contrattuale.

I fornitori sono tenuti a informare in modo esaustivo i clienti finali sui costi, i rischi e le opportunità inerenti ai diversi tipi di contratti. Le autorità di regolazione, a loro volta, devono monitorare l'evoluzione del mercato, valutare i rischi dei nuovi prodotti e intervenire contro le pratiche abusive, inclusa l'adozione di misure appropriate in presenza di oneri di risoluzione contrattuale non legittimi.

Le Autorità competenti nazionali devono altresì vigilare affinché i fornitori attuino opportune strategie per limitare il **rischio derivante dalle variazioni dei prezzi all'ingrosso**, garantendo la sostenibilità economica dei contratti. Tali strategie possono includere accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) o contratti a termine. Inoltre, i fornitori devono adottare tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura, come stabilito dal nuovo articolo 18-*bis* della direttiva (UE) 944/2019.

Viene introdotto l'**obbligo**, e non più la mera facoltà, di prevedere un **fornitore di ultima istanza** per garantire la continuità dell'approvvigionamento almeno per i clienti civili. La nomina di tali fornitori deve avvenire tramite procedura equa e trasparente.

Per i **clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica**, è prevista la piena protezione dalle interruzioni della fornitura, mediante l'adozione di misure nazionali adeguate, incluso il **divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti**.

Gestione delle crisi dei prezzi dell'energia

La direttiva stabilisce una disciplina specifica per tutelare i clienti civili e le micro, piccole e medie imprese, durante una **crisi dei prezzi dell'energia elettrica**.

La crisi, su proposta della Commissione europea, può essere dichiarata dal Consiglio dell'UE a livello regionale o unionale. La dichiarazione è subordinata a due condizioni cumulative: l'esistenza di prezzi medi all'ingrosso molto elevati (almeno due volte e mezzo il prezzo medio dei cinque anni precedenti e non inferiori a 180 EUR/MWh), destinati a perdurare per almeno sei mesi; forti rincari dei prezzi al dettaglio (circa il 70%), destinati a perdurare per almeno tre mesi. Il periodo di validità della crisi è di massimo un anno, prorogabile.

Durante la crisi dichiarata, gli Stati membri possono da un lato attuare **interventi pubblici mirati temporanei** di **fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica** alle **piccole e medie imprese**

e dall'altro s**tabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo sottocosto per la fornitura** di energia elettrica ai clienti civili e microimprese, applicato al massimo all'80% del consumo mediano delle famiglie.

Disposizioni sulla condivisione dell'energia

La direttiva introduce nella direttiva (UE) 2019/944 il nuovo articolo 15-*bis*, **relativo alla condivisione dell'energia,** ad integrazione di quanto già previsto relativamente all'autoconsumo dalla direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, cd. RED II (articolo 21 e ss. della direttiva (UE) 2018/2001). La previsione sancisce il **diritto di tutti i clienti civili, le PMI, gli enti pubblici** e, se stabilito dagli Stati membri, altre categorie di clienti finali, di partecipare alla condivisione in qualità di "clienti attivi". La partecipazione deve avvenire in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più ristretta. I clienti attivi possono condividere l'energia rinnovabile mediante accordi privati o tramite un soggetto giuridico, purché tale attività non costituisca la loro principale attività commerciale o professionale.

Infine, deve essere garantito l'accesso ai meccanismi di condivisione dell'energia anche ai clienti vulnerabili e a quelli in condizioni di povertà energetica.

Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della direttiva si veda il *dossier* predisposto in occasione dell'esame dell'AC 2280 (legge di delegazione europea 2024), pp. 351 ss.

Contenuto dell'A.G. 318

Lo schema di decreto legislativo si compone di 10 articoli. Come affermato dal Governo nella relazione illustrativa, l'adozione di tale atto intende conformare la normativa nazionale al quadro comunitario, volto a far sì che "i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali, civili e imprese, attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica".

Pertanto, l'articolato interviene sulle norme nazionali che regolano questo quadro.

Alcuni articoli apportano modifiche al decreto Legislativo n. 210/2021 (di attuazione della direttiva (UE) 2019/944), introducendo e definendo nuovi concetti nella disciplina del mercato elettrico italiano.

Si tratta degli articoli da 1 a 5. Per un approfondimento in merito al d.lgs. 210/2021 si rinvia al *dossier* curato dal Servizio Studi della Camera e del Senato.

L'articolo 6 interviene modificando il decreto legislativo n. 199/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 7 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 93/2011, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

L'articolo 8 apporta modifiche al decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE, che detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 1** interviene per modificare l'articolo 3 del d.lgs. n. 210/2021, il quale reca le definizioni rilevanti nell'ambito della disciplina del mercato dell'energia elettrica. Le modifiche apportate dall'articolo 1, composto da un unico comma, mirano principalmente a **integrare e definire nuovi concetti** relativi a tipologie contrattuali, figure di garanzia e alle forme di **autoconsumo e condivisione dell'energia rinnovabile**.

A tal fine, la lett *b)* integra la definizione di **cliente attivo** includendovi esplicitamente il tema della **condivisione dell'energia elettrica**.

La lett. *c)*, aggiungendo i commi 15-*bis* 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies* all'articolo 3 del d.lgs. n. 210/2021, introduce le nuove definizioni di:

- "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso", con specifiche tutele sulla stabilità dei costi;
- "fornitore di ultima istanza", che garantisce la continuità di fornitura;
- "accordo di connessione flessibile", ai fini dell'integrazione efficiente delle rinnovabili nella rete;
- "condivisione dell'energia", che definisce in modo operativo l'autoconsumo di energia rinnovabile tra clienti attivi, inclusi i modelli "extra loco" e il trasferimento dei diritti, ponendo le basi per il pieno sviluppo delle **comunità energetiche rinnovabili (CER)**.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 5 del d.Lgs. n. 210/2021, che si occupa della disciplina applicabile in materia di diritti dei consumatori finali di energia elettrica. L'articolo 2 estende la possibilità per i clienti finali di stipulare **accordi di condivisione dell'energia** e introduce il diritto ad avere **più punti di misurazione**. Si prevede l'istituzione del **diritto a un contratto a prezzo fisso e tempo determinato** (per almeno un

anno) per tutti i clienti, con obbligo di offerta da parte dei grandi fornitori. Per questi contratti, sono vietate **le modifiche unilaterali** e si garantisce il diritto a partecipare alla **condivisione** e alla **gestione della domanda**. L'articolo aumenta la **trasparenza precontrattuale** e affida all'**ARERA** la tutela specifica contro l'interruzione di fornitura per i **clienti vulnerabili**. Infine, introduce l'articolo 5-*bis* per definire i principi regolatori della **fornitura di ultima istanza**.

Nel dettaglio, il comma 1, lett. *a)*, modifica il comma 1 dell'articolo 5 **estendendo il diritto** del cliente finale di avere più di un contratto, includendo la possibilità di avere **più di un accordo di condivisione dell'energia** ed introduce esplicitamente il **diritto** del cliente finale di avere **più punti di misurazione e fatturazione** presso i propri locali.

La lett. *b)*, introducendo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 5, istituisce il **diritto per tutti i clienti finali** (su loro richiesta) di ottenere un **contratto a prezzo fisso** e a **tempo determinato** (minimo un anno) con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia **più di 200.000 mila clienti finali**.

La lett. *c)* interviene sul comma 3 dell'articolo 5 modificando ed espandendo l'elenco delle **informazioni obbligatorie** che il fornitore deve fornire al cliente prima della conclusione del contratto. In primo luogo, aggiorna le informazioni di contatto richieste al fornitore, includendovi, oltre all'identità ed all'indirizzo del fornitore, anche l'**indirizzo di posta elettronica** e dei contatti per l'**assistenza ai consumatori**. In secondo luogo, aggiunge al comma 3 dell'articolo 5 le lettere h-*bis*, h-*ter*, h-*quater*. Queste disposizioni sono volte ad aumentare la **trasparenza** sui meccanismi di prezzo. Si obbliga il fornitore a specificare chiaramente la natura del prezzo (**fisso, variabile o dinamico**) e, per i contratti più complessi (contratti a prezzo fisso a tempo determinato e a prezzo dinamico), a indicare le **singole componenti** del prezzo. Inoltre, si richiede di indicare informazioni su pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, nonché sui **rischi e i benefici** dei contratti a prezzo fisso e a tempo determinato e sulla possibile necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato.

La lett. *d)* interviene sul comma 4 dell'articolo 5 ed estende l'obbligo di fornire informazioni chiare e complete ai clienti anche in caso di **proroga** del contratto, oltre che alla sua conclusione.

La lett. *e)* introduce **specifici diritti** per i clienti che stipulano un **contratto a tempo determinato e a prezzo fisso**, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 7 dell'articolo 5, ai sensi del quale da un lato i clienti finali controparti di tali contratti hanno diritto a partecipare – su richiesta – alla gestione della domanda, alla condivisione dell'energia e a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; dall'altro i fornitori non possono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvere i contratti prima della scadenza.

La lett. *f)* aggiunge un ulteriore comma all'articolo 5 (comma 14-*bis*), che affida all'**ARERA** il compito di garantire la **tutela e la protezione** dei **clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica** dal rischio di interruzione della fornitura.

La relazione illustrativa, per quanto attiene alle disposizioni del comma 1, riporta che esse mirano garantire a tutti i clienti, indistintamente, il diritto a forniture a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno, nonché a rafforzare l'informazione e la chiarezza sulle condizioni della fornitura di energia elettrica. In tal modo, secondo il Governo, i consumatori dovrebbero avere accesso a una più vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze, sulla base di informazioni adeguate e rafforzate. Queste disposizioni si conformerebbero a quanto previsto in materia di diritti dei consumatori dalla direttiva (UE) 2024/1711.

Il comma 2 introduce un nuovo articolo 5-*bis* al d.lgs. dedicato alla regolamentazione del **servizio di fornitura di ultima istanza.** Il commadefinisce i principi cardine del servizio, il cui rispetto è assicurato dall'ARERA (individuazione dei fornitori tramite una procedura equa e non discriminatoria; garanzia della continuità del servizio per almeno sei mesi; riconoscimento di tutti i diritti propri del cliente finale; incentivo al cliente a tornare al mercato libero).

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea la presenza, nella normativa vigente, di tali servizi, riferendosi al servizio di salvaguardia per le medie e grandi imprese, al servizio a tutele graduali per le PMI, per le microimprese e per i clienti civili non vulnerabili e al servizio di maggior tutela riservato ai clienti domestici vulnerabili, nelle more dell'avvio del servizio di vulnerabilità.

L'**articolo 3** – composto da un unico comma – apporta modifiche all'articolo 7 del d.lgs. 210/2021, il quale prevede che l'ARERA, a seguito di una consultazione, adotti misure che consentano ai clienti di cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta. La lett. *a)*, intervenendo sul comma 3 di tale articolo, modifica il termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore: entro il 2026 e non più a far data dal 1° gennaio 2026.

La lett. *b)* aggiunge al comma 7 dell'articolo 7 – ai sensi del quale l'ARERA contrasta i comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi – la previsione che l'ARERA adotti misure volte a verificare e assicurare la conformità delle modalità con cui i fornitori calcolano gli **oneri** nel caso di recesso anticipato da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 13 del d.lgs. 210/2021, recante "**formazione dei prezzi** nei mercati dell'energia elettrica". Le modifiche mirano a rendere i grandi fornitori più "**responsabili**" nella gestione dei

rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi.

Il primo ed unico comma, alla lett. *a)*, ne modifica la rubrica come segue: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».

La lett. *b)* aggiunge all'articolo 13 un nuovo comma 1-*bis*, che stabilisce **obblighi specifici** in materia di gestione del rischio (rischio di prezzo e rischio di fornitura) per i **grandi fornitori** e assegna all'**ARERA** il compito di vigilare e sanzionare il mancato rispetto di tali obblighi. L'obbligo ricade sui fornitori con **più di 200.000 clienti finali**, che sono tenuti ad adottare strategie di copertura per **proteggersi dalla volatilità dei prezzi all'ingrosso**, secondo principi individuati dall'ARERA, nonché ad intraprendere azioni concrete per **limitare il rischio che la fornitura si interrompa**. All'Autorità sono affidati i **poteri ispettivi e sanzionatori** per assicurare il rispetto di queste previsioni.

L'**articolo 5** modifica alcuni commi dell'articolo 14 del d.lgs. 210/2021, che detta disposizioni in relazione ai clienti attivi ed alle comunità energetiche dei cittadini, in modo da dare concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata.

La lett. *a)* del comma 1 prevede che per il calcolo dell'energia condivisa (di cui al comma 8, lett. *b)* del citato articolo 14) - pari al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati - si faccia riferimento a ciascun **periodo rilevante non superiore all'ora**, e non più a ciascun periodo orario. Secondo la relazione illustrativa, ciò avrebbe l'obiettivo di "assicurare flessibilità e gradualità nel passaggio dall'intervallo orario all'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale nonché di salvaguardare l'attuale regolazione incentivante applicabile alle configurazioni esistenti".

La lett. *b)* introduce, dopo il comma 8, sei ulteriori commi (dall'8-*bis* all'8-*septies*). La previsione è volta a consentire la piena operatività delle **comunità energetiche rinnovabili (CER)** e dell'autoconsumo.

La norma formalizza la figura dell'**organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile**, un soggetto terzo che può gestire per conto dei partecipanti la comunicazione, i contratti, la fatturazione e il funzionamento degli impianti di generazione di energia (limitatamente a progetti fino a 6 MW).

Stabilisce altresì i **diritti fondamentali** dei clienti attivi, fra cui lo **scorporo in bolletta** della quota di energia condivisa e l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie.

In termini operativi, assegna ai **gestori di rete** la raccolta dei dati di misura e al **GSE** il monitoraggio dei dati relativi all'energia elettrica condivisa e il ruolo punto di contatto per le CER. Infine, delega all'**ARERA** il compito di adeguare alle nuove disposizioni la disciplina regolatoria della condivisione dell'energia, assicurando una corretta applicazione dello scorporo in bolletta in linea con le regole del sistema elettrico, così da salvaguardare la regolazione applicabile alle configurazioni per la condivisione dell'energia rinnovabile già realizzate e in essere.

Per un approfondimento in materia di configurazioni per l'autoconsumo di energia, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

L'**articolo 6** apporta, invece, modifiche agli articoli 2 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 (attuativo della cd. direttiva RED II).

In particolare, il comma 1, lett. *a)* modifica la soglia temporale utilizzata nella definizione di energia condivisa (rispetto alla quale viene determinato lo scorporo dell'energia condivisa), di cui alla lettera *q)* dell'articolo 2 del D.Lgs. 199/2021, in modo da adeguarla alla modifica operata dall'esaminato articolo 5 (v. sopra).

La lett. *b)* del comma 1, interviene sostituendo il riferimento ai clienti domestici con quello ai **clienti finali**, all'articolo 32, comma 3, lett. *c)*, così da chiarire che la disciplina dello scorporo in bolletta, secondo le modalità individuate dall'ARERA, si applica ai clienti finali (come previsto la direttiva direttiva (UE) 2024/1711), nel cui ambito sono incluse anche le imprese, e non solo – come attualmente previsto – ai clienti domestici.

L'**articolo 7** interviene sul d.lgs. n. 93/2011, attuativo della normativa europea sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.

La lett. *a)*, del primo ed unico comma, aggiunge un nuovo comma 5-*octies* all'articolo 38 (che si occupa dei gestori dei sistemi di distribuzione) delegando all'**ARERA** il compito di regolamentare la **pubblicazione trasparente e dettagliata** della **capacità di rete disponibile** per nuove connessioni da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che forniscono meno di 100.000 clienti o piccoli sistemi isolati.

La lett. *b)* introduce un nuovo articolo 38-*ter*, rubricato "Accordi di connessione flessibili", che rende obbligatoria l'offerta di **accordi di connessione flessibile** (per la cui definizione si v. l'articolo 1) nelle aree a capacità di rete limitata da parte dei gestori di rete, ne stabilisce i principi regolatori e fissa i requisiti minimi contrattuali. L'ARERA deve assicurare:

- che la flessibilità **non ritardi** i rafforzamenti della rete;

- che gli utenti abbiano il **diritto alla conversione** in una connessione stabile una volta effettuati i potenziamenti;
- per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, che siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
- che gli accordi flessibili specifichino: l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché l'eventuale capacità aggiuntiva di immissione; gli oneri di rete; la durata dell'accordo di connessione flessibile.

La lett. *c)* modifica alcune disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 rafforzando il ruolo dell'ARERA nel **coordinamento con le autorità europee** (lett. c-*ter* e c-*quater*) e, affidandole il compito di **monitorare e intervenire** per eliminare **ostacoli** che possano impedire lo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini (lett. c-*undecies*).

L'**articolo 8** modifica il d.lgs. n. 79/1999 - cd. *decreto Bersani* - che ha liberalizzato il mercato elettrico. In particolare, interviene sull'articolo 9, comma 1, del decreto, che sancisce l'**obbligo per le imprese distributrici di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta**, a condizione che non venga compromessa la continuità del servizio e siano rispettate le regole tecniche e le tariffe ARERA. La modifica precisa che le imprese distributrici devono operare in modo **non discriminatorio** nei confronti di tutti gli utenti, garantendo pari accesso alle CER (lett. *a)*). Inoltre viene introdotto un nuovo periodo che, in termini procedurali, impone alle imprese l'obbligo di informare gli utenti sullo **stato di avanzamento** delle richieste di connessione **entro tre mesi** dalla presentazione. Se la richiesta non è accolta, le medesime imprese aggiornano le informazioni almeno **trimestralmente**. Infine, l'articolo stabilisce l'obbligo di gestire le richieste e la documentazione pertinenti **esclusivamente in forma digitale** (lett. *b)*).

L'**articolo 9** detta le **tempistiche** entro cui l'**ARERA** deve adottare i provvedimenti attuativi per rendere operative le norme precedentemente introdotte. Nello specifico, fissa i seguenti termini per emanare i provvedimenti necessari a rendere operative le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto in commento:

- **sei mesi** per l'operatività del nuovo **comma 1-*bis* dell'articolo 13** del d.lgs. n. 210/2021
- **dodici mesi** per l'attuazione del nuovo **comma 5-*octies* dell'articolo 38** del d.lgs. n. 93/2011.
- **sei mesi** per l'attuazione del nuovo **comma 2 dell'articolo 38-*ter*** del d.lgs. n. 93/2011.

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dal decreto in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti.

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	𝕏 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	𝕏 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AP0207